

ALLEGATO "A" al N. 2197 di raccolta

STATUTO

-DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO-

Art. 1) Denominazione

E' costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3/3/1993 n. 88, la Società a responsabilità limitata con unico socio denominata "UNACOMA SERVICE Società a Responsabilità Limitata Unipersonale"

Il socio unico, l'Associazione "UNACOMA Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole", con sede in Roma, via L. Spallanzani n. 22/a, potrà in seguito allargare la compagine sociale nel rispetto degli obblighi di legge. In tal caso gli Amministratori dovranno depositare la relativa documentazione per l'iscrizione presso il registro delle Imprese

Art. 2) Sede

La Società ha sede legale nel Comune di Bologna

L'organo amministrativo della società può istituire nuove sedi secondarie o trasferire la sede legale della società nell'ambito del Comune

Il trasferimento della sede in Comune diverso avviene con deliberazione dell'Assemblea

Art. 3) Domiciliazione dei Soci

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio

Art. 4) Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per decisione dei soci

Art. 5) Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la fornitura di servizi e/o la prestazione di consulenza in Italia e all'estero con prevalenza nel settore del macchinario agricolo, cantieristico, del giardinaggio, della componentistica ed affini e tutti quelli ad essa connessi, nei seguenti campi di attività:

- organizzare eventi quali manifestazioni fieristiche, esposizioni, partecipazioni collettive a fiere, prove dimostrative su campo, workshops, convegni di studio, conferenze ed incontri culturali, dibattiti e tavole rotonde;
- svolgere ricerche di mercato, indagini statistiche e studi;
- gestire presenze organizzate di rappresentanza presso enti ed istituzioni economiche, politiche, culturali e scientifiche;
- organizzare e coordinare visite di delegazioni straniere;
- fornire servizi di consulenza aziendale nei settori tecnico, statistico, commerciale, marketing e sviluppo, distributivo, promo-pubblicitario, organizzativo e logistico, comunicazione, finanziario, legale, fiscale, acquisti e amministrativo, ecc.;
- progettare, organizzare e gestire piani di formazione e aggiornamento professionale; partecipare a progetti di ricerca e sviluppo congiuntamente con aziende, Università e Centri di Ricerca;
- curare la redazione e pubblicazione di quaderni, libri, riviste, notiziari, schede informative;

- preparare piani media, selezionando i canali e provvedendo alla raccolta pubblicitaria;
- tenere i rapporti con gli organi di stampa, gestendo i comunicati e organizzando incontri, conferenze stampa e interviste mirate

La società potrà inoltre compiere, nei limiti e nelle forme di legge, ogni altra operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare o immobiliare che sarà ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento dello scopo sociale, con esclusione delle attività riservate ad iscritti in appositi albi e/o elenchi, nonchè assumere, nei limiti e nelle forme consentite dalla legge, partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o connesso al proprio

-CAPITALE - CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI FINANZIAMENTI SOCI-

Art. 6) Capitale sociale

Il capitale della Società è di euro 52.000,00 (cinquantaduemila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge

Ciascun socio ha diritto ad un voto per ciascun euro di capitale posseduto, secondo le risultanze del libro soci

Le quote sociali sono divisibili e trasferibili

In caso di alienazione delle quote agli altri soci compete un diritto di prelazione

Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo di lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro cinque giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci

Ogni socio interessato all'acquisto dovrà far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendano valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante

La prelazione dev'essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile ovvero l'alienazione proposta avvenga per donazione, i soci potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione; in mancanza della suddetta indicazione, la comunicazione sarà considerata priva di effetti

Qualora il prezzo o corrispettivo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti,

provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie

Se nessun socio eserciti la prelazione con le modalità indicate, la partecipazione è liberamente trasferibile a condizione che:

- la cessione si perfezioni entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione;
- il prezzo o il corrispettivo di cessione non sia inferiore a quello specificato nella comunicazione di cui sopra;
- l'eventuale cessionario sia quello indicato nella summenzionata comunicazione

Art. 7) Conferimenti e partecipazioni

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti

Art. 8) Finanziamenti soci

La società ha facoltà di ottenere dai soci finanziamenti in conto futuro aumento capitale, conto finanziamento od a fondo perduto, nonché prestiti dai soci, dipendenti, società controllanti, controllate o collegate alle condizioni e nel rispetto del combinato disposto dell'articolo 11 del D.L. 1/9/1993 n.385 e successivi provvedimenti di attuazione. I citati finanziamenti saranno preliminarmente regolati da apposita delibera assembleare e potranno essere infruttiferi

Il rimborso del finanziamento dei soci è postergato rispetto alla soddisfazione dei creditori. Il rimborso deve essere restituito se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società

-RECESSO-

Art. 9) Ipotesi di recesso

Il diritto di recesso compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle deliberazioni concernenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- b) la fusione o la scissione della società;
- c) la revoca dello stato di liquidazione;
- d) il trasferimento della sede all'estero;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci dall'atto costitutivo

Art. 10) Rimborso delle quote

Il rimborso della partecipazione è effettuato mediante acquisto da parte degli altri soci in senso proporzionale alle rispettive partecipazioni

Art. 11) Criteri di determinazione del valore delle quote

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del valore del patrimonio sociale in base all'ultimo bilancio approvato

Art. 12) Modalità di esercizio

Il socio che intende avvalersi del diritto di recesso dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo attraverso l'invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

La raccomandata deve, inoltre, contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio

In queste circostanze spetta all'organo amministrativo informare entro trenta giorni i soci del verificarsi di un evento legittimante l'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte loro

Le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale

Nel libro dei soci occorre sia fatta menzione circa l'esercizio del diritto di recesso da parte di uno o più soci

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società

-DECISIONI DEI SOCI-

Art. 13) Decisioni dei Soci ed Assemblea

1) Sono riservate alla competenza dei soci in sede ordinaria o straordinaria: 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 2) la nomina e la revoca degli amministratori; 3) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo e terzo comma Codice Civile, dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del revisore; 4) le modificazioni dell'atto costitutivo; 5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata; 6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società; 7) le decisioni in merito alla nomina ed alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 2487 primo comma Codice Civile; 8) l'autorizzazione all'acquisto di beni in natura o crediti da parte dei fondatori, dei soci e degli amministratori ex articolo 2465 secondo comma Codice Civile; 9) le decisioni in ordine all'emissione di titoli di debito da parte della società; 10) le decisioni in ordine alle opposizioni degli amministratori in caso di amministrazione plurima disgiuntiva; 11) le decisioni relative al cambio della sede in un altro Comune, nel territorio nazionale e l'apertura di sedi secondarie; 12) le decisioni in merito a tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate alla loro competenza dallo statuto o sottoposta al loro esame dagli amministratori, nonché la decisione di intraprendere l'azione di responsabilità contro gli amministratori e/o contro i sindaci

2) Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano

adottarsi con deliberazione assembleare, possono essere assunte sulla base: a) di un unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto"; b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli amministratori, ai sindaci od al revisore contabile, se nominati; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo, quindi, a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto

Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata, a cura della società, agli amministratori ed ai sindaci o al revisore, se nominati

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica purchè, in quest'ultimo caso, le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a dieci giorni

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto, pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'articolo 2478 Codice Civile

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro dei soci alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente, allegando estratto autentico del libro dei soci o attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro

La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci in forma non assembleare deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il procuratore apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per procura" o altra equivalente

3) L'assemblea è convocata dagli amministratori, dandone comunicazione a tutti i soci ed al collegio sindacale, almeno una volta all'anno, in sede ordinaria, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 2364 Codice Civile, con espressa previsione della possibilità di convocazione entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2364 Codice Civile

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza

La convocazione deve essere effettuata con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati; si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno

dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

- a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo dei servizi postali o equiparati fornita di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, apposta la data di ricevimento almeno cinque giorni prima;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento almeno cinque giorni prima

4) I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta

5) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione

6) Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato della società (eventualmente l'emissione di titoli di debito della società, ed altre deliberazioni) devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale

Tutte le altre deliberazioni sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto

L'assemblea in seconda convocazione e nelle convocazioni successive delibera con le maggioranze e nei termini previsti dall'articolo 2369 Codice Civile

7) L'assemblea può tenersi, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che:

1) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; 2) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; 3) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; 4) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante

8) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato; in mancanza dal più anziano di età dei consiglieri presenti

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario nominato dall'assemblea stessa che assiste il Presidente nella redazione del verbale e cura la trascrizione dello stesso sul relativo libro

9) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del Presidente: a) la regolare costituzione dell'assemblea; b) l'identità e la legittimazione dei presenti; c) lo svolgimento della riunione; d) le modalità ed il risultato delle votazioni; e) l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti; f) le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno, ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse

Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da notaio scelto dal Presidente dell'assemblea

10) In mancanza delle formalità richieste dalla legge o dallo statuto per la convocazione dei soci, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando: a) è rappresentato l'intero capitale sociale e sono altresì presenti tutti gli amministratori, i sindaci effettivi od il revisore ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione

-AMMINISTRAZIONE-

Art. 14) Organo Amministrativo

1) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno undici e non più di quaranta membri scelti anche tra i non soci, nominati dall'assemblea

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, oppure a tempo indeterminato e cioè sino alla revoca o dimissioni, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina

2) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, si provvede ai sensi dell'articolo 2386, 1° comma, Codice Civile

I Consiglieri così nominati durano in carica sino all'Assemblea successiva

Se viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'assemblea dovrà essere riconvocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso

3) Il Consiglio sceglie tra i suoi membri un Presidente, se questi non è direttamente nominato dall'Assemblea ed eventualmente uno o più Amministratori Delegati, se questi non sono direttamente nominati dall'Assemblea. Essi sono rieleggibili

4) L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che per legge o per statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci

5) L'Organo Amministrativo può, ai sensi dell'articolo 2381 Codice Civile, delegare alcune delle proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo e/o ad uno o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri e stabilendo se debbano agire disgiuntamente e/o congiuntamente

6) L'Organo Amministrativo può nominare uno o più Direttori, scelti anche tra i membri del Consiglio, determinandone i poteri

7) Il Presidente o gli Amministratori Delegati, se nominati, convocano disgiuntamente il Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove anche all'estero, purchè in Italia o in uno dei Paesi della Unione Europea, fissandone l'ordine del giorno, ogni volta che lo ritengano opportuno oppure se ricevono domanda scritta da

almeno tre Consiglieri. La richiesta deve contenere l'indicazione delle materie da trattare

Nel caso in cui il Presidente o gli Amministratori Delegati rifiutino di convocare il Consiglio entro un giorno dalla richiesta, il Consiglio potrà essere convocato dai Consiglieri richiedenti

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati; si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente): a) lettera inviata almeno tre giorni prima della data dell'adunanza a mezzo dei servizi postali o equiparati fornita di avviso di ricevimento; b) messaggio telefax o di posta elettronica da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza

In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche a mezzo telegramma, messaggio telefax o di posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima dell'adunanza

Il Consiglio sarà comunque validamente costituito, anche in mancanza di convocazione, con la presenza di tutti gli Amministratori in carica ed i componenti del Collegio Sindacale

Il Consiglio può tenersi, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri; è pertanto necessario che: 1) sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; 2) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; 3) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

8) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono regolarmente costituite quando sia presente la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza

In caso di parità prevale il voto del Presidente

9) I verbali delle riunioni consiliari sono firmate dal Presidente o da uno dei consiglieri presenti all'adunanza se il Presidente è assente e dal Segretario nominato dal Presidente anche al di fuori dei componenti il Consiglio di Amministrazione

10) Il consigliere che risulterà assente, senza giustificato motivo, come tale stimato dal Consiglio stesso, per tre convocazioni consiliari consecutive o a quattro convocazioni consiliari su cinque consecutive, decadrà automaticamente dalla carica e si provvederà alla sua sostituzione ai sensi del n. 2) del presente articolo

11) Ogni decisione del Consiglio di Amministrazione sulle materie previste dall'articolo 2475 Codice Civile, ultimo comma, potrà essere altresì adottata, a maggioranza assoluta dei componenti, anche mediante consultazioni scritte o sulla base del consenso espresso per iscritto, in analogia a quanto previsto per le decisioni dei soci

Art. 15) Comitato Esecutivo

1) Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo composto da almeno sette e non più di quindici membri, stabilendone le attribuzioni; al Comitato Esecutivo possono essere demandate tutte le funzioni del

Consiglio di Amministrazione, salvo le seguenti di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:

- acquisto, vendita o permuta di beni immobili o partecipazioni societarie;
- acquisto, vendita, permuta o affitto d'aziende;
- stipulazione di contratti di finanziamento a medio termine;
- concessione di garanzie per obbligazioni di terzi

2) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Membri del Comitato Esecutivo, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione, al suo interno

3) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione fa parte di diritto del Comitato Esecutivo e lo presiede. Gli Amministratori Delegati fanno altresì parte del Comitato Esecutivo e lo presiedono in caso di assenza del Presidente

4) Il Presidente o i Membri del Comitato Esecutivo lo convocano presso la sede sociale o altrove purchè in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, fissandone l'ordine del giorno, ogni volta che lo ritengano opportuno oppure se ricevono domanda scritta da almeno due Consiglieri. La richiesta deve contenere l'indicazione delle materie da trattare

Il Comitato Esecutivo può essere convocato con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati; si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente): a) lettera inviata almeno tre giorni prima della data dell'adunanza a mezzo dei servizi postali o equiparati fornita di avviso di ricevimento; b) messaggio telefax o di posta elettronica da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza

In caso di urgenza il Comitato Esecutivo può essere convocato anche a mezzo telegramma, messaggio telefax o di posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima dell'adunanza

Il Comitato Esecutivo sarà comunque validamente costituito, anche in mancanza di convocazione, con la presenza di tutti i Consiglieri

Il Comitato Esecutivo può tenersi, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri; è pertanto necessario che: 1) sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; 2) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; 3) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

5) Le riunioni del Comitato Esecutivo sono regolarmente costituite quando sia presente la maggioranza dei Membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza

In caso di parità prevale il voto del Presidente

6) I verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo sono firmate dal Presidente o da uno dei consiglieri presenti all'adunanza se il Presidente è assente e dal Segretario nominato dal Presidente anche al di fuori dei componenti il Comitato Esecutivo

7) Il membro del Comitato Esecutivo che risulterà assente, senza giustificato motivo, come tale stimato dal Comitato stesso, per tre convocazioni consecutive o a quattro convocazioni su cinque consecutive, decadrà automaticamente dalla carica e si

provvederà alla sua sostituzione ai sensi del n. 2) del presente articolo

8) Ogni decisione del Comitato Esecutivo, potrà essere altresì adottata, a maggioranza assoluta dei componenti, anche mediante consultazioni scritte o sulla base del consenso espresso per iscritto, in analogia a quanto previsto per le decisioni dei soci e per quelle del Consiglio di Amministrazione

Art. 16) Rappresentanza sociale

La firma sociale e la rappresentanza legale della società spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione

La rappresentanza legale della società spetta anche, disgiuntamente, agli Amministratori Delegati ai quali il Consiglio abbia delegato alcune delle proprie attribuzioni ai sensi dell'articolo 14 sub 5) del presente Statuto, nei limiti dei poteri ad essi delegati

I suddetti legali rappresentanti possono, nei limiti dei poteri ad essi conferiti, nominare procuratori ad negotia per il compimento di specifici atti o categorie di atti

-CONTROLLI-

Art. 17) Collegio Sindacale

La società ha un Collegio Sindacale formato da tre o cinque membri effettivi e due supplenti, i quali restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili

Potranno essere eletti quali membri del Collegio Sindacale, soggetti che siano iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia

L'assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, determina altresì il loro compenso conformemente alle norme di legge

Art. 18) Controllo Contabile

Il controllo contabile della società è rimesso al Collegio Sindacale

-BILANCIO-

Art. 19) Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno

Il 5% (cinque per cento) degli utili netti emergenti dal bilancio deve essere accantonato a riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto un ammontare pari ad un quinto del capitale sociale

L'eventuale eccedenza di tali utili, a seguito di apposita deliberazione dell'Assemblea, può essere distribuita ai soci ovvero destinata ad altri scopi che l'Assemblea medesima abbia deliberato

-SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-

Art. 20) Liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge

La competenza per decidere o accertare le cause di scioglimento previste dal presente statuto, spetta all'assemblea straordinaria la cui deliberazione produrrà effetto dalla sua iscrizione presso l'ufficio del registro ai sensi dell'articolo 2484 Codice Civile, terzo comma

I liquidatori sono nominati e revocati dall'assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto

Art. 21) Collegio dei Liquidatori

I Liquidatori sono nominati in numero minimo di tre e massimo di cinque ed esercitano le loro funzioni sotto forma di collegio di liquidazione al quale spetta la

rappresentanza della società

La deliberazione di nomina dell'assemblea può attribuire ad uno dei liquidatori in via esclusiva la rappresentanza della società

La nomina dei liquidatori ha effetto dalla data di iscrizione nel registro delle imprese

Il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri a mezzo convocazione da inviarsi agli altri membri almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In ogni caso il collegio si intenderà validamente riunito, anche senza comunicazione scritta, ogniqualvolta siano presenti tutti i suoi membri

Il collegio dovrà adottare le delibere a maggioranza assoluta dei suoi membri e potrà delegare per la esecuzione delle delibere stesse uno o più dei suoi membri. I verbali delle delibere del collegio saranno redatti su un apposito libro e sottoscritti da tutti i suoi componenti che siano presenti alla riunione

La deliberazione dell'assemblea deve fissare i criteri di svolgimento della liquidazione

Salva diversa deliberazione dell'assemblea, il collegio dei liquidatori ha il potere di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami di essa, che dovrà essere preventivamente autorizzata dall'assemblea ordinaria

Salva diversa deliberazione dell'assemblea, il collegio dei liquidatori ha il potere di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ai fini della liquidazione ivi compresi, a titolo esemplificativo, la cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, nonché delle proprietà dei beni mobili ed immobili

-CONTROVERSIE-

Art. 22) Clausola Compromissoria e Collegio Arbitrale

Le controversie che dovessero sorgere tra la società, gli Amministratori ed i soci relativamente all'interpretazione o all'applicazione del presente Statuto, in dipendenza della gestione sociale o alle deliberazioni dell'assemblea, ivi incluse le azioni di responsabilità di cui agli artt. 2392 e 2393 Codice Civile, con la sola esclusione di quelle controversie nelle quali la Legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma non provveda nel suddetto termine, la nomina sarà richiesta, sempre dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Roma.

Gli Arbitri così nominati designeranno al loro interno il Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio deciderà entro centottanta giorni dalla nomina, secondo legge e le decisioni vincoleranno le parti.

F.to Guglielmo Gandino

F.to STEFANO FERRETTI Notaio